



COMUNE DI FAGNANO CASTELLO
PROVINCIA DI COSENZA
UFFICIO TECNICO COMUNALE – SERVIZIO N.3
SETTORE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N.57 DEL 3.04.2018

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. b) D. LGS. N.50/2016 E D. LGS. N.56/2017 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI, CON IL SISTEMA "PORTA A PORTA". REVOCA AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA EUROSERVICE COOP. SOCIALE. CIG: 7362013D4E.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con Determina n.160 del 20.10.2017 veniva affidato, per il periodo 23.10.2017/31.12.2017, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati all'Impresa Citynet S.r.l., con sede in Via Vignale s.n.c. - San Lorenzo del Vallo (CS), per l'importo mensile a corpo, comprensivo della relativa aliquota di oneri per la sicurezza, di € 14.800,00 oltre I.V.A. al 10% come per legge, per un totale complessivo mensile di € 16.280,00;

Considerato che, cessando i rapporti contrattuali con la sopra menzionata Citynet S.r.l. in data 31.12.2017, si rendeva necessario individuare un nuovo soggetto affidatario al fine di assicurare continuità al servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati;

Rilevato che il sistema più idoneo per l'affidamento del servizio di che trattasi veniva individuato nella procedura negoziata da espletare ai sensi del disposto art. 36, comma 2, lette. b) del D.Lgs. n.50/2016 e del successivo D. Lgs. n.56/2017;

Vista la Determina n.183 del 27.11.2017 con la quale si approvava l'avviso esplorativo per l'acquisizione di manifestazioni di interesse per l'affidamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati, con il sistema "porta a porta" per la durata di mesi 6 (SEI), nonché la relativa istanza di partecipazione;

Visto l'avviso pubblico di manifestazione di interesse prot. n.4737 del 28.11.2017, pubblicato ai sensi di legge sull'albo pretorio on-line del Comune di Fagnano Castello per 15 giorni naturali e consecutivi;

Dato atto che entro il termine fissato nel suddetto avviso pubblico per la ricezione delle manifestazioni di interesse, le ore 12.00 del giorno 13.12.2017, pervenivano due istanze da parte di imprese in possesso dei requisiti richiesti;

Vista la Determina n.198 del 15.12.2017 con la quale veniva indetta la procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati, con il sistema "porta a porta", con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 4, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016;

Viste le lettere di invito prot. n.5020 del 15.12.2017 e prot. n.5021 del 15.12.2017 con le quale si invitavano alla procedura negoziata di cui sopra le imprese che avevano manifestato interesse entro i termini fissati nell'avviso pubblico sopra richiamato;

Rilevato che la sopra menzionata procedura negoziata andava deserta poiché, entro il termine fissato nella lettera di invito, le ore 12.00 del 20.12.2017, non perveniva alcuna offerta economica da parte degli operatori economici invitati;

Che l'espletamento in economia del servizio di che trattasi avrebbe comportato per l'Ente difficoltà oggettive dovute alla carenza di organico che non avrebbe consentito la corretta organizzazione ed il regolare svolgimento delle normali attività dell'Ufficio Tecnico Comunale;

Che, pertanto, si rendeva necessario individuare un nuovo soggetto affidatario al fine di assicurare continuità al servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati;

Atteso che, nelle more dell'espletamento di nuove procedure necessarie per l'individuazione di un soggetto affidatario, al fine di assicurare continuità al servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati, contattata per le vie brevi l'Impresa Citynet S.r.l. si chiedeva alla stessa la disponibilità a prorogare, agli stessi patti e condizioni di cui all'affidamento in essere, l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto rifiuti urbani differenziati fino all'individuazione di un nuovo affidatario del servizio medesimo;

Che con Determina n.214 del 28.12.2017 veniva prorogato, per i motivi in essa contenuti ed agli stessi patti e condizioni di cui all'affidamento in essere, l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto rifiuti urbani differenziati all'Impresa Citynet S.r.l., con sede in Via Vignale s.n.c. - San Lorenzo del Vallo (CS) per l'importo mensile a corpo, comprensivo della relativa aliquota di oneri per la sicurezza, di € 14.800,00 oltre I.V.A. al 10% come per legge, per un totale complessivo mensile di € 16.280,00;

Rilevato che il sistema più idoneo per l'affidamento del servizio di che trattasi veniva individuato nella procedura negoziata da espletare ai sensi del disposto art. 36, comma 2, lette. b) del D.Lgs. n.50/2016 e del successivo D. Lgs. n.56/2017;

Vista la Determina n.3 del 16.01.2018 con la quale si approvava l'avviso esplorativo per l'acquisizione di manifestazioni di interesse per l'affidamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati, con il sistema "porta a porta" per la durata di mesi 6 (SEI), nonché la relativa istanza di partecipazione;

Visto l'avviso pubblico di manifestazione di interesse prot. n.187 del 16.01.2018, pubblicatosull'albo pretorio on-line del Comune di Fagnano Castello per il periodo ridotto di 5 giorni naturali e consecutivi, secondo quanto disposto al p.to 4.1.4 delle Linee Guida ANAC n.4;

Dato atto che, relativamente al suddetto avviso pubblico, alla posta elettronica certificata (pec) dell'ufficio protocollo sono pervenute n.ro quattro istanze di manifestazione di interesse, delle quali tre istanze risultano pervenute entro il termine fissato nel medesimo avviso pubblico, le ore 12.00 del giorno 22.01.2018, ed una risulta pervenuta fuori termine ovvero alle ore 16:13 del 22.01.2018;

Vista la Determina n.5 del 24.01.2018 con la quale si prendeva atto delle risultanze dell'avviso pubblico esplorativo per la sopra menzionata indagine di mercato e si dava avvio alla procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.b) del D.Lgs. 50/2016 e del successivo D.Lgs. 56/2017, per l'affidamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati, con il sistema "porta a porta", con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 4, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 e del successivo D.Lgs. 56/2017;

Vista la Determina n.11 del 29.01.2018 con la quale veniva nominata la commissione di gara per l'esame delle offerte ricevute relativamente alla procedura negoziata;

Visto il verbale di gara dal quale risultava 1^a classificata la Ditta EUROSERVICE COOP. SOCIALE con sede in Via E. Mattei, 7 - CAP 97100 Ragusa, che ha offerto, sull'importo a base d'asta di € 105.000,00, il ribasso percentuale del 13,08 % pari ad € 13.734,00, ovvero per l'importo netto di € 91.266,00 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 2.000,00 ed oltre IVA al 10%;

Rilevato che con la determina n.12 del 30.01.2018 si provvedeva all'aggiudicazione definitiva dell'appalto in oggetto alla Ditta EUROSERVICE COOP. SOCIALE con sede in Via E. Mattei, 7 - CAP 97100 Ragusa, dando atto che il provvedimento sarebbe divenuto efficace, ai sensi dell'art. 32 c.7 del D. Lgs. n.50/2016 e del successivo D. Lgs. 56/2017, solo una volta concluso con esito positivo il procedimento di verifica dei requisiti di cui all'art.83 del medesimo D. Lgs. n.50/2016;

Che con la medesima sopra menzionata Determina n.12 del 30.01.2018 veniva disposta, ai sensi dell'art.32, commi 8 e 13 del D. Lgs. 50/2016 e successivo D. Lgs. 56/2017, stante l'urgenza adeguatamente motivata, l'esecuzione d'urgenza del contratto del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati con il sistema "porta a porta";

Visto il verbale di avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art.32, commi 8 e 13 del D. Lgs. 50/2016 e successivo D. Lgs. 56/2017 del 1.02.2018;

Considerato che a seguito di ns richiesta del 30.01.2018, prot. n.378, la Ditta EUROSERVICE COOP. SOCIALE ha trasmesso copia del certificato di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali-Sezione Regionale della Sicilia dal quale risulta l'iscrizione nella Categoria 1 esclusivamente per Rifiuti Vegetali: classe E;

Che, successivamente, la medesima Ditta EUROSERVICE COOP. SOCIALE ha trasmesso copia della richiesta di variazione anagrafica dell'impresa presso l'albo gestori ambientali per la Categoria 1 ord;

Accertato, quindi, che non vi è corrispondenza fra quanto autocertificato dalla Ditta EUROSERVICE COOP. SOCIALE in fase di gara (iscrizione Albo Gestori ambientali Categoria 1, Classe E) e quanto risulta presso l'Albo Gestori Ambientali-Sezione Regionale della Sicilia (iscrizione Albo Gestori ambientali Categoria 1 esclusivamente per Rifiuti Vegetali, Classe E);

Dato atto che la stazione appaltante nella lettera di invito alla procedura negoziata in argomento aveva espressamente indicato, al p.to 11, quale requisito per la partecipazione l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, ai sensi dell'art.212 del D. Lgs. 152/2006 per la Categoria 1 classe F o superiore;

Rilevato, altresì, che l'ANAC con comunicato del presidente depositato presso la segreteria del consiglio in data 28.08.2017 ha chiarito quali debbano essere i requisiti soggettivi pertinenti per la partecipazione a gara precisando che il requisito di iscrizione all'albo gestori ambientali è «*un requisito speciale di idoneità professionale ... che, comunque, va posseduto già alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, non già al mero momento di assumere il servizio...*» e sancendo, conseguentemente, che si tratta di un requisito di partecipazione e non di esecuzione;

Ritenuto per le motivazioni sopra espresse, a causa del mutamento della situazione di fatto nonché per motivi d'interesse pubblico derivanti in re ipsa, cioè nella necessità che il servizio sia affidato a soggetti in possesso dei requisiti di legge per l'espletamento dello stesso, di dover procedere alla revoca dell'aggiudicazione definitiva non efficace in favore della ditta EUROSERVICE COOP. SOCIALE;

Dato atto, altresì, che alla sopra menzionata EUROSERVICE COOP. SOCIALE non è dovuto alcun tipo d'indennizzo in quanto la revoca del provvedimento di aggiudicazione è imputabile alla ditta medesima, non in regola con i requisiti di partecipazione richiesti;

Riscontrata la regolarità;

Visto l'art. 107 D. Lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 50/2016;

Visto il D.Lgs. 56/2017;

Visto il D.P.R. 107/2010 per le parti ancora in vigore;

D E T E R M I N A

La narrativa che precede è parte integrante e sostanziale del presente atto;

1) Di approvare le premesse sopra riportate;

2) Di revocare l'aggiudicazione definitiva non efficace disposta con la determina dirigenziale n. 12 del 30.01.2018, per l'affidamento del servizio in oggetto, in favore della Ditta EUROSERVICE COOP. SOCIALE con sede in Via E. Mattei, 7 - CAP 97100 Ragusa in quanto non risultano confermate le dichiarazioni rese in sede di partecipazione alla gara come in narrativa documentato e motivato;

3) Di dare atto che si procederà allo scorrimento della graduatoria delle offerte ed all'aggiudicazione del servizio in oggetto alla ditta 2^a classificata, MAR SERVICE S.R.L. con sede in Fiumefreddo di Sicilia, Via G. La Farina, 9 - CAP 95013 Catania.

Il Responsabile del Servizio Tecnico

Ing. Catia Pantalena

Catiana Pantalena

